

Vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore



Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, n. 125

INTRODUZIONE

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025, n. 125, pubblicato il 15 settembre 2025, sono state previste forme, contenuti, termini e modalità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore, dando attuazione alla misura dell'art. 96 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore).

In questa sintesi verranno messi in luce i principali contenuti del Decreto, con particolare attenzione all'ambito di applicazione della norma e le tipologie di controlli introdotti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO (ART. 2)

*“Sono sottoposti ai controlli di cui al presente decreto **esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS**, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.”*

Sono quindi sottoposti ai controlli previsti dal decreto:

- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- e) Reti associative;
- g) Altri enti del Terzo settore

Sono pertanto escluse le imprese sociali, le cooperative sociali, nonché le società di mutuo soccorso (lettere d) e f) dell'art. 46 D.Lgs n. 117/2017)

FINALITA', FORME DI CONTROLLO E SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO (ARTT. 3 E 4)

I controlli sugli ETS accertano:

- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

I controlli sono «ordinari» o «straordinari».

I controlli “ordinari” saranno a cadenza triennale mentre i controlli “straordinari” saranno svolti “ogni qualvolta ed in qualsiasi momento” l’Ufficio del Runts lo ritenga opportuno “in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalità elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni”.

FINALITA', FORME DI CONTROLLO E SOGGETTI RESPONSABILI DEL CONTROLLO (ARTT. 3 E 4)

I controlli "ordinari" sono effettuati:

- a) dai soggetti autorizzati sugli enti ad essi aderenti;
- b) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con altre reti associative ed altri CSV, sugli enti aderenti a questi ultimi;
- c) dai soggetti autorizzati, a seguito della stipula di apposite convenzioni con gli Uffici del Runts, sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, né ad altre reti associative e ad altri CSV convenzionati di cui alla lettera b);
- d) dagli Uffici del RUNTS sugli enti non aderenti ad alcun soggetto autorizzato, che non rientrino nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c).

N.B. Se un ente ha aderito a due o più Soggetti autorizzati, il soggetto competente per i controlli ordinari su di esso è:

- a) il soggetto autorizzato espressamente scelto dall'ente mediante apposita funzionalità del sistema informativo del RUNTS;
- b) nel caso di mancata scelta, il Soggetto autorizzato che dalle informazioni disponibili sul RUNTS risulti indicato per primo.

I controlli "straordinari" sono effettuati dagli Uffici del RUNTS, sia sugli enti aderenti che sugli enti non aderenti ai soggetti autorizzati.

SOGGETTI INCARICATI: DOVERI E POTERI (ART. 9)

I soggetti incaricati dei controlli che non sono già dipendenti di pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle loro funzioni, sono incaricati di pubblico servizio.

Il soggetto incaricato dei controlli adempie i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, nonché in assenza di situazioni di conflitto d'interesse.

Il soggetto incaricato risponde della veridicità delle proprie attestazioni e mantiene la riservatezza sui fatti e sui documenti di cui ha acquisito conoscenza in ragione del proprio ufficio

PROVVEDIMENTI DEGLI UFFICI DEL RUNTS (ART. 17)

Qualora il verbale del controllo ordinario o straordinario contenga la proposta di un provvedimento, il competente Ufficio del RUNTS:

- a) dispone, se lo ritiene opportuno, un controllo straordinario o un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;
- b) diffida l'ente a regolarizzare la situazione se possibile, entro un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni *"dal quale deve essere sottratto il termine già assegnato all'ente ai sensi dell'articolo 13, comma 2",* specificando che, in caso di mancata ottemperanza, l'Ufficio cancellerà l'ente dal RUNTS;
- c) avvia il procedimento di cancellazione dell'ente dal RUNTS in caso di irreperibilità dell'ente, di mancata regolarizzazione nei termini o di irregolarità non sanabili;

N.B. Il competente Ufficio del RUNTS può, in ogni caso, irrogare le sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi (artt. 48 e 91 decreto legislativo n. 117 del 2017)



LEGACOOP

PIEMONTE

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Area Servizi



Gabriele De Gasperin



+39 345/4689974



gabriele.degasperina@legacoop-piemonte.coop

